

Pubblicato il 23/01/2025

N. 00024/2025 REG.PROV.CAU.

N. 01422/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno-Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto -OMISSIS- e notificato il giorno successivo, con cui il Questore di -OMISSIS- ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per -OMISSIS- ex art. 19 comma 2, lett. d *bis*, del d.lgs. n. 286/1998, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. xxxxxxxx e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del diniego della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per -OMISSIS- in permesso per lavoro subordinato presentata il -OMISSIS-, ossia successivamente all'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 50/2023 (vale a dire il -OMISSIS-);

- alla data del -OMISSIS- il ricorrente aveva già presentato domanda di protezione internazionale, a seguito della quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- con decreto datato -OMISSIS- aveva trasmesso gli atti al Questore di -OMISSIS- per il rilascio di un permesso di soggiorno per -OMISSIS- ai sensi dell'art. 32, comma 3.1, del d.lgs. n. 25/2008;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da idoneo *fumus boni iuris* in quanto:

- il provvedimento impugnato si fonda sul non condivisibile assunto che la conversione chiesta dal ricorrente non sia prevista dalla normativa vigente, senza tuttavia considerare che l'art. 7 d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 50/2023, nell'eliminare, al comma 1, la possibilità di convertire i permessi per -OMISSIS- in permessi per motivi di lavoro, ha introdotto però, al comma 2, una disposizione transitoria, secondo la quale "*Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*";

- tale disposizione è da intendersi nel senso che per i possessori di permessi per -OMISSIS- rilasciati in forza di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 e del tutto equiparabili ai fini della conversione al permesso di protezione internazionale (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3747/2024), si applica *in toto* il regime previgente al d.l. n. 20/2023, compresa la disciplina sulla convertibilità del permesso di soggiorno di lavoro subordinato;

Considerato che al paventato *periculum in mora* può avviarsi sospendendo il provvedimento impugnato e ordinando alla Questura di -OMISSIS- di riesaminare l'istanza di conversione alla luce dei motivi di ricorso, avuto riguardo alla sussistenza dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per -OMISSIS- richiesti dalla legislazione previgente (art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998);

Ritenuto, altresì, di disporre che il nuovo procedimento, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, dovrà essere avviato e concluso con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 giugno 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati...

IL SEGRETARIO